



COMUNE DI CANISCHIO Città Metropolitana di TORINO

Frazione Mezzavilla 7 Bis – Canischio 10080 (TO)
☎ 0124/659998 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014
✉ e-mail: info@comune.canischio.to.it
Posta Elettronica Certificata : canischio@cert.ruparpiemonte.it
Sito internet : www.comune.canischio.to.it

ORDINANZA N. 02/17

OGGETTO: Viabilità permanente. – Disciplina della circolazione stradale sulle strade di proprietà comunale. – Istituzione divieti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Considerate le caratteristiche strutturali, in particolare le ridotte dimensioni, di varie strade di proprietà comunale e le esigenze di circolazione sulle stesse,

Ravvisata la necessità di tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale, soprattutto delle persone e altresì di salvaguardare il patrimonio stradale;

Visto che le strade di proprietà comunale presentano inoltre tratti con pendenze notevoli;

Ritenuto, pertanto, istituire su varie strade di proprietà comunale limitazioni al transito dei veicoli aventi massa al momento del transito, larghezza e altezza tali da non garantire la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale e da arrecare danno al patrimonio stradale;

Evidenziato inoltre che, al fine di garantire il transito dei mezzi in servizio di emergenza, occorre provvedere all'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sui seguenti passi carrai di proprietà comunale:

- Davanti all'ingresso del magazzino di proprietà comunale sito in frazione Mezzavilla numero 7 (fabbricato ex sede municipale) con accesso su area di proprietà comunale;
- Davanti ai tre ingressi del magazzino di proprietà comunale sito in frazione Mezzavilla e adiacente all'area attrezzata a camper con accesso su Strada Provinciale n. 43;
- Davanti all'ingresso del campo sportivo di proprietà comunale sito in frazione Rua con accesso su Strada Provinciale n. 43;

Ritenuto altresì di istituire uno stallo di sosta per i veicoli trasportanti persone disabili in possesso di idoneo contrassegno per la sosta disabili ai sensi degli artt. 7 e 188 del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" nella piazzetta di proprietà comunale sita di fronte al palazzo municipale sull'estremo lato a monte della piazzetta stessa adiacente all'aiuola;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 6 e 7 concernenti la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e fuori dai centri abitati;

Visto il Decreto Sindacale n. 04/14 del 27.05.2014 di nomina a Responsabile dei servizi amministrativo e di vigilanza;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

1. L'istituzione sulle sotto elencate strade di proprietà comunale delle seguenti limitazioni:

- **strada di Sombeila** dall'intersezione con la strada provinciale n. 43 a valle fino alla sua fine, comprese diramazioni secondarie: **divieto di transito a tutti i veicoli di massa complessiva superiore alle 6,00 tonnellate;**
- **strada di Case Gianin** dall'intersezione con la strada provinciale n. 43 a valle fino alla sua fine: **divieto di transito a tutti i veicoli di massa complessiva superiore alle 6,00 tonnellate;**
- **strada di Lombarnero (strada per Mares)** dall'intersezione con la strada provinciale n. 43 in frazione Fogliasso fino alla sua fine, comprese diramazioni secondarie: **divieto di transito a tutti i veicoli di massa complessiva superiore alle 6,00 tonnellate;**
- **strada di Lombarnero (strada per Borgata Pratialdo)** dall'abitato della borgata Pratialdo a monte fino al bivio che porta alla strada per Mares a valle e a proseguire sulla strada di collegamento con la strada per Mares, comprese diramazioni secondarie: **divieto di transito a tutti i veicoli di massa complessiva superiore alle 6,00 tonnellate;**
- **strada di Lombarnero** nel tratto che va dall'intersezione con la Strada Provinciale n. 43 in frazione Rua a valle fino al bivio che porta alla strada di collegamento con la strada per Mares a monte, comprese diramazioni secondarie: **divieto di transito a tutti i veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate e di larghezza superiore, compreso l'eventuale carico sporgente, a metri 2,40;**
- **strada della Forest** dall'intersezione con la Strada Provinciale n. 43 a monte in frazione Mezzavilla fino all'intersezione con la Strada Provinciale n. 43 a valle in località "La Morta", comprese diramazioni secondarie: **divieto di transito a tutti i veicoli di massa complessiva superiore alle 6,00 tonnellate; di larghezza superiore a metri 2,50 e di altezza superiore a metri 2,30, compreso l'eventuale carico sporgente;**
- **strada di Riapetto** dall'intersezione con la Strada Provinciale n. 43 a valle fino all'intersezione con la strada della Forest a monte: **divieto di transito a tutti i veicoli di massa complessiva superiore alle 6,00 tonnellate; di larghezza superiore a metri 2,50 e di altezza superiore a metri 2,30, compreso l'eventuale carico sporgente;**
- **strada della Braidà** dall'intersezione con la Strada Provinciale n. 43 dir. per Prascorsano a valle fino al bivio con la strada che porta alla stalla sociale di Canischio a monte e dall'intersezione con la Strada Provinciale n. 43 dir. per Prascorsano a valle (località ponte Canavet) fino alla cappella di San Giuseppe in frazione Braidà a monte: **divieto di transito a tutti i veicoli di massa complessiva superiore alle 6,00 tonnellate**
- **strada della Consolata** dal suo inizio a valle in corrispondenza della società agricola operaia di Canischio fino alla sua fine a monte: **divieto di transito a tutti i veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate e di larghezza superiore a metri 2,20;**

2. L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sui seguenti passi carrai di proprietà comunale:

- Davanti all'ingresso del magazzino di proprietà comunale sito in frazione Mezzavilla numero 7 (fabbricato ex sede municipale) con accesso su area di proprietà comunale;
- Davanti ai tre ingressi del magazzino di proprietà comunale sito in frazione Mezzavilla e adiacente all'area attrezzata a camper con accesso su Strada Provinciale n. 43;
- Davanti all'ingresso del campo sportivo di proprietà comunale sito in frazione Rua con accesso su Strada Provinciale n. 43;

3. L'istituzione di uno stallo di sosta per i veicoli trasportanti persone disabili in possesso di idoneo contrassegno per la sosta disabili ai sensi degli artt. 7 e 188 del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice

della Strada” nella piazzetta di proprietà comunale sita di fronte al palazzo municipale sull’estremo lato a monte della piazzetta stessa adiacente all’aiuola;

4. Sono esclusi dai divieti di cui al punto 1:

- i veicoli in servizio di emergenza;
- i veicoli utilizzati per la manutenzione stradale e/o delle loro pertinenze autorizzati dal Comune di Canischio;
- i veicoli utilizzati per lo sgombero neve e trattamento antigelo delle strade di proprietà comunale autorizzati dal Comune di Canischio;
- i veicoli che svolgono attività e/o lavori di pubblica utilità autorizzati dal Comune di Canischio;
- i veicoli eccezionalmente autorizzati dal Comune di Canischio, previa istanza scritta al competente ufficio comunale indicante le particolari necessità per le quali viene richiesta la deroga;

5. La revoca di ogni altro provvedimento o di parte di provvedimento precedentemente assunto ed in contrasto con quanto disposto nella presente;

DISPONE

- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line, nella sezione “in evidenza” del sito istituzionale del Comune di Canischio www.comune.canischio.to.it e nella sezione “ordinanze”;
- Che la presente ordinanza entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Canischio e previa apposizione dei prescritti segnali stradali;

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285.

E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni al T.A.R. PIEMONTE, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/1992.

A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Municipale.

Canischio, li 22 febbraio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

(Geom. Giampiero DECOLLE)

